ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 3

Le Associazioni per la protezione degli animali, giuridicamente riconosciute alla data di pubblicazione della presente legge, sono sciolte di diritto. Esse potranno essere ricostituite come organi provinciali ed, eventualmente, comunali dell'Ente, secondo le norme di cui all'art. 1, 2° comma, conservando il patrimonio di loro proprieta'.

Il patrimonio delle Societa' disciolte sara' attribuito all'Ente.

Versione in vigore dal 16 giugno 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali
Estremi	Legge 11 aprile 1938, n. 612
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-nazionale-fascista-per-la-protezione-degli/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it